

Deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 20 novembre 2007

Disciplinare di concessione per le Aziende faunistico venatorie vallive del Veneto. Approvazione ai fini degli adempimenti di competenza delle Province (art. 2, c. 3 della L.R. 50/1993).

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 29 della legge regionale 50/1993 stabilisce che le Province sono delegate a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, sentito l'INFS.

Con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, che stabilisce, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dei territori da destinarsi ad aziende faunistico venatorie nonché i relativi criteri e strumenti gestionali, finalizzati al rilascio delle concessioni ovvero dei rinnovi di concessione, che sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico venatorio regionale medesimo.

Le Province, nei termini temporali di cui all'art. 5 della citata legge regionale 1/2007, provvedono all'istruttoria delle domande di concessione pervenute e, nel caso di esiti istruttori positivi, al rilascio della pertinente concessione, alla quale sono allegati, o comunque richiamati, atti a contenuto dispositivo concernenti l'esatta individuazione della superficie concessa e le disposizioni obbligatorie che debbono essere osservate dal concessionario, nella forma, a tale ultimo riguardo, di "disciplinare".

Con l'avvio del suddetto nuovo ciclo pianificatorio e della connessa attività amministrativa avente per oggetto il rilascio delle concessioni di aziende faunistico-venatorie, si è potuto constatare il permanere di margini di difformità tra Provincia e Provincia nella definizione dei disciplinari che definiscono gli obblighi gestionali e comportamentali in capo agli istituti, difformità che si ritiene opportuno superare, con ricadute positive sia per gli istituti venatori interessati, sia per le medesime Amministrazioni provinciali, a tal fine predisponendo dei disciplinari standard da applicarsi obbligatoriamente per tutte le concessioni che vengono rilasciate o rinnovate in vigenza del nuovo Piano faunistico venatorio regionale.

Ciò premesso, stante la particolare rilevanza delle Aziende faunistico venatorie vallive sotto i profili del rilievo degli obblighi gestionali ai fini della tutela delle popolazioni faunistiche, e dell'avifauna in particolare, nonché della particolare importanza e delicatezza dell'ambiente lagunare e vallivo, l'azione di coordinamento prende avvio con il presente atto proponendo il testo di disciplinare relativo appunto alle Aziende faunistico venatorie vallive. Al presente faranno quindi seguito ulteriori provvedimenti aventi per oggetto i disciplinari che dovranno indirizzare la gestione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico venatorie che ricadono nel restante territorio regionale (Zona faunistica delle Alpi; zona di pianura).

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si approva l'allegato modello di disciplinare per aziende faunistico-venatorie vallive del Veneto, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, dando atto che il provvedimento medesimo verrà tempestivamente notificato alle Province interessate (Padova, Rovigo e Venezia) ai fini di un immediato adeguamento di tutti gli atti di concessione già rilasciati o in corso di rilascio, a tal fine fissando la data del 30 novembre 2007 quale termine ultimo inderogabile per la modifica delle determinazioni assunte, fatta salva evidentemente la facoltà in capo al concessionario di rinunciare alla concessione in caso di non accettazione del disciplinare medesimo.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33-2° comma dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2007 con la quale è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;

RICHIAMATI l'articolo 29 e l'Allegato B della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 della L.R. 50/1993 che affida alla Giunta regionale il potere di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate;

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) è approvato il disciplinare di concessione per le aziende faunistico-venatorie vallive del Veneto, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;
- 3) è disposta l'immediata notifica del presente provvedimento alle Province interessate (Padova, Rovigo e Venezia) ai fini di un immediato adeguamento di tutti gli atti di concessione già rilasciati o in corso di rilascio, a tal fine fissando la data del 30 novembre 2007 quale termine ultimo inderogabile per la modifica delle determinazioni assunte, fatta salva la facoltà in capo al concessionario di rinunciare alla concessione in caso di non accettazione del disciplinare medesimo;
- 4) è disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione regionale veneta dell'Ente Produttori Selvaggina al fine della sua trasmissione a tutti i concessionari interessati.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento é approvato con voti unanimi e palesi.

(segue allegato)

ALLEGATO A alla DGR n. 3701 del 20 novembre 2007

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE VALLIVE DELLA REGIONE VENETO

La Provincia di (di seguito Provincia) rilascia al Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____ (di seguito Concessionario), la concessione per l'Azienda Faunistico Venatoria (di seguito A.F.V.) denominata _____, in Comune di _____, di ettari _____, di cui ettari _____ adibiti ad oasi di protezione, individuata in dettaglio nella cartografia allegata al provvedimento di concessione unitamente al presente disciplinare, la quale Azienda dovrà essere gestita con i

e modalità e le prescrizioni sotto riportate.

- 1) La durata della concessione dell'A.F.V. ha validità dal giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione (*non si applica per le Aziende di nuova istituzione*) sino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con legge della Regione del Veneto n. 1/2007.
- 2) E' fatto divieto di sub-concessione e/o affitto dell'A.F.V.
- 3) La gestione della A.F.V. viene affidata al Concessionario, il quale ha la responsabilità della conduzione dell' A.F.V. nel rispetto di quanto previsto dalla Legge statale n.157/92, dalla L.R. del Veneto n. 50/1993, dalla L.R. del Veneto n. 1/2007 e suoi allegati (in particolare: il Titolo VII del Regolamento di Attuazione di cui all'allegato A e l'allegato D relativo alle misure di attenuazione per le Zone a Protezione Speciale –ZPS–), dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di appartenenza, dal presente disciplinare e dal Piano Tecnico Economico dell'A.F.V., nonché nel rispetto delle misure di mitigazione e di compensazione previste dalla pertinente Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), tra le quali debbono intendersi obbligatoriamente ricomprese le seguenti prescrizioni:
 - a. Nelle Aziende faunistico–venatorie vallive, al fine di garantire alla fauna acquatica svernante un luogo di sosta idoneo sotto i profili del contenimento del prelievo venatorio e del relativo disturbo, l'esercizio venatorio "ordinario" può essere praticato una sola giornata alla settimana, secondo la tradizione in atto nella provincia di appartenenza. Durante la stagione venatoria ogni azienda può usufruire, oltre all'ordinaria uscita settimanale, di un massimo di ulteriori 20 uscite tra quelle previste dal calendario venatorio regionale. Si intendono comunque escluse dalla presente disposizione tutte le operazioni concernenti eventuali piani di contenimento di specie ittiofaghe, autorizzate come da.....
 - b. Gli interventi di alimentazione di soccorso e di quella destinata a favorire l'incremento del popolamento faunistico fino al raggiungimento della capacità portante dell'AFV dovranno essere svolti con prodotti naturali primari (granone, risone, sorgo, ecc.) e/o con loro miscugli che non risultino manipolati né additivati. Tali interventi, da realizzare anche all'interno delle superfici ad oasi, verranno effettuati con modalità individuate a discrezione dal Concessionario dell'Azienda.
 - c. Onde evitare la compromissione della nidificazione di importanti specie ornitiche (molte delle quali inserite nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409), e nel rispetto delle necessità produttive dell'Azienda, si indicano le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - l. I lavori idraulici, la risagomatura di argini e barene, l'escavo dei canali e le altre attività similari (con esclusione degli interventi aventi per oggetto le "vegnue", i canali "sbregavalle" ed i canali primari per la conduzione e la circuitazione delle

acque) andranno effettuati solo in assenza di colonie di nidificazione di specie ornitiche appartenenti all'ordine dei *Charadriiformes* (ad es. Cavaliere d'Italia, Avocetta, Fraticello, Sterna comune) nonché di specie incluse nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, fatta salva la possibilità, in presenza delle suddette colonie, di realizzare detti lavori dopo che i nidiacei presenti siano in grado di volare o spostarsi autonomamente senza affogare. La Provincia valuta la consistenza delle nidificazioni e indica l'eventuale periodo di sospensione dei lavori unitamente ad altre misure di mitigazione se ritenute necessarie.

- II. Al fine di favorire la nidificazione delle specie ornitiche che necessitano di ambienti pionieri (caradriiformi), viene riconosciuta priorità, tra gli interventi di gestione valliva, alla creazione di nuove superfici spoglie derivanti dai lavori di escavazione. Dette pratiche gestionali vengono riconosciute potenzialmente molto importanti per le nidificazioni stesse se realizzate nel rispetto del ciclo biologico delle specie ornitiche nidificanti.
 - III. Ove possibile devono essere realizzate, anche quale eventuale misura di mitigazione, barene ed isole appositamente destinate alla nidificazione delle specie ornitiche, possibilmente lontano dai luoghi ove si realizzano lavori routinari di escavazione, che consentano di spostare le colonie presenti nella valle in aree più tranquille; barene ed isole devono presentare almeno una sponda degradante nonché scarsità o assenza di vegetazione, con particolare riguardo a quella arbustiva. Tra gli interventi facoltativi che qualificano ulteriormente l'AFV sotto i profili della gestione faunistica (interventi a supporto della riproduzione dell'avifauna) è ricompresa la collocazione, in posizione idonea, di zattere galleggianti ancorate al fondo, removibili a fine estate.
- 4) Il Concessionario si impegna ad attuare annualmente gli interventi riportati nel Piano economico-ambientale.
 - 5) Il Concessionario deve provvedere alla sorveglianza dell'A.F.V. mediante almeno n. 1 agente di vigilanza ai sensi dell'Allegato B della L.R. del Veneto n. 50/1993, il cui nominativo deve essere comunicato alla Provincia entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Il Concessionario non può rivestire il ruolo di agente di vigilanza.
 - 6) Al fine di favorire la Polizia Provinciale nel controllo della gestione tecnico-faunistica-ambientale dell'Azienda Faunistico venatoria valliva il Concessionario deve:
 - a. Notificare alla Provincia territorialmente competente, almeno 20 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria, ogni eventuale modifica di numero e/o localizzazione degli appostamenti di caccia, rispetto a quanto riportato nella cartografia facente parte della documentazione prodotta in sede di domanda di rinnovo dell'AFV, giacente agli atti dell'Ufficio.
 - b. Tenere aggiornato il Registro (vidimato dalla Provincia territorialmente competente) sul quale vanno segnati, prima dell'inizio di ogni battuta di caccia: il numero del "foglio di autorizzazione", l'identità del singolo cacciatore, il numero del tesserino regionale, il nome o numero dell'appostamento assegnato. Alla fine di ogni giornata di caccia sul Registro vanno riportati, per SPECIE di appartenenza, il NUMERO dei capi di selvaggina abbattuti e recuperati.
 - c. Rilasciare a ciascun cacciatore il "foglio di autorizzazione" usufruendo di blocchi numerati "madre e figlia".
Al cacciatore viene consegnato il foglio "figlia" sul quale devono essere riportati i dati personali, il numero della licenza ed il numero del tesserino regionale. A fine giornata di caccia il singolo cacciatore dovrà annotare, sul foglio di autorizzazione, i capi abbattuti suddivisi per specie. Sempre a fine giornata di caccia gli stessi dati

dovranno essere riportati, a cura del Concessionario o di suo delegato, sul foglio di autorizzazione "madre".

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere comunicati i dati relativi agli abbattimenti totali suddivisi per specie.

Ogni cacciatore potrà portare nell'appostamento al massimo n.2 fucili carichi; eventuali ulteriori fucili dovranno essere tenuti scarichi e riposti nel fodero.

- d. Mettere a disposizione degli organi di Vigilanza il Registro ed il blocco dei "fogli di autorizzazione", che dovranno trovarsi presso la sede dell'azienda faunistica che il Concessionario deve indicare alla Provincia. Nel caso di più Aziende facenti parte di un medesimo Consorzio, od in altri casi in cui lo si ritenga necessario (es. più unità aziendali), il Concessionario potrà richiedere più Registri e blocchi di "fogli di autorizzazione", comunicando alla Provincia il luogo presso il quale verranno tenuti; in tal caso il Concessionario deve delegare per iscritto una o più persone ad assolvere ai compiti derivanti dalla concessione, restando comunque in capo al concessionario la responsabilità per la tenuta di tutti i registri. Copia della delega deve essere trasmessa alla Provincia. In caso di assenza od impedimento del Concessionario, lo stesso deve delegare per iscritto a rappresentarlo persone di sua fiducia il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Provincia.
- e. Prima di ogni giornata di caccia sul Registro generale o secondario dovranno essere segnate le risultanze della stima della consistenza della fauna acquatica cacciabile presente in valle.
- f. Garantire agli organi di vigilanza l'AGEVOLE ed IMMEDIATO ACCESSO all'Azienda, tutti i giorni di caccia e nell'arco dell'orario di caccia stabilito dal calendario venatorio, per lo svolgimento dei compiti istituzionali; in particolare: presso l'accesso principale il cancello dovrà rimanere aperto o apribile entro 10 minuti dalla chiamata ad un numero telefonico (cellulare o fisso) che all'uopo deve essere comunicato all'Amministrazione provinciale. Presso gli eventuali accessi secondari risultanti dalla cartografia agli atti dell'Ufficio, o comunque da comunicarsi alla Provincia, sempre nei giorni di caccia e nell'arco dell'orario stabilito dal calendario venatorio regionale, il cancello dovrà essere se non aperto, apribile entro 30 minuti dalla chiamata.
Al di fuori delle giornate di caccia l'accesso agli organi di vigilanza sarà garantito a mezzo citofono o tramite persona reperibile con cellulare.
- g. Agevolare qualsiasi attività di controllo venatorio mettendo a disposizione degli Organi di Vigilanza, presso l'accesso principale, un'imbarcazione idonea e funzionante, dotata di remi e forcole idonee, per consentire l'ispezione di tutte le postazioni in esercizio in quella giornata di caccia, comprese quelle ubicate in zone vallive con basso fondale. Qualora lo ritengano necessario, gli agenti possono utilizzare anche mezzi propri per raggiungere i luoghi di caccia, purché adeguati al rispetto del patrimonio ittico ivi presente e della quiete aziendale.

7) Prestare il consenso e la collaborazione al personale autorizzato dalla Provincia per le operazioni di censimento della fauna selvatica, nonché favorire eventuali programmi di ricerca e sperimentazione predisposti dagli Enti Competenti e, ove ritenuto utile e conveniente, partecipare anche in forma associata a programmi d'investimento per migliorare e valorizzare l'ambiente floro-faunistico, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- monitoraggio numerico delle popolazioni ornitiche, ed in particolare di specie acquatiche, per quanto riguarda le fasi della nidificazione, del passo e dello svernamento;
- monitoraggio di tutte le altre componenti floro-faunistiche;
- monitoraggio di alcune specie particolari mediante indagini più approfondite, quali inanellamento, apposizione di radio-tracking, apposizione di altri sistemi di marcaggio, analisi della dieta, ecc...

- analisi biometriche, sanitarie e fisiologiche degli individui prelevati mediante attività venatoria, al fine di raccogliere maggiori informazioni sullo status delle specie oggetto di caccia;
- sviluppo di eventuali progetti di gestione o reintroduzione di specie rare o estinte localmente.

Il Concessionario deve inoltre rispettare quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento di attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale approvato con L.R.1/2007 provvedendo ad effettuare i censimenti della fauna migratoria nei periodi stabiliti. E' esonerato da tale obbligo qualora la Provincia effettui direttamente i censimenti nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio e ricerca.

8) Il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi derivanti dal presente disciplinare comporterà l'avvio di un procedimento a contenuto sanzionatorio a carico del Concessionario con le seguenti modalità e la seguente graduazione:

- entro 30 giorni dalla data della contestazione da parte degli Organi di Vigilanza circa l'irregolarità accertata presso l'AFV viene dato avvio al procedimento amministrativo a contenuto sanzionatorio con contestuale richiesta al Concessionario dell'AFV di produrre scritti difensivi entro 30 giorni; l'istruttoria deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dall'avvio del procedimento;
- acquisite le controdeduzioni la Provincia territorialmente competente adotta, a carico del Concessionario, provvedimento motivato di DIFFIDA o SOSPENSIONE dell'esercizio dell'attività venatoria o REVOCA della concessione secondo la seguente graduazione:
 - prima infrazione accertata nell'AFV: diffida al Concessionario dell'AFV;
 - seconda infrazione accertata nell'AFV: sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria da un minimo di una ad un massimo di 2 settimane;
 - terza infrazione accertata nell'AFV: sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria da un minimo di 3 ad un massimo di 4 settimane;
 - quarta infrazione accertata nell'AFV: sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria da un minimo di 5 settimane ad un massimo di un'intera stagione venatoria;
 - quinta infrazione accertata nell'AFV: revoca della concessione.